



SOMMARIO

MESE DI LUGLIO 2007

È UFFICIALE LA DETRAZIONE DEL 40% DELL'IVA RELATIVA AI VEICOLI	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 5
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	PAG. 6
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 7
SCADENZARIO	PAG. 8 e 9

È UFFICIALE LA DETRAZIONE DEL 40% DELL'IVA RELATIVA AI VEICOLI

Riferimenti:

**Art. 19-bis 1, lett. c) e d), DPR n. 633/72
DL n. 258/2006 convertito dalla Legge n.
278/2006**

Decisione Consiglio UE 18.6.2007

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) dell'apposita autorizzazione comunitaria ad introdurre una percentuale limitata ai fini della detrazione dell'IVA relativa ai veicoli aziendali, agli acquisti di beni e servizi effettuati dal 27.6.2007 è applicabile la nuova percentuale forfetaria del 40%.

Sono escluse da tale limitazione le spese relative ai veicoli utilizzati come taxi, dalle scuole di guida, per noleggio o leasing, dai rappresentanti di commercio ovvero costituenti oggetto dell'attività (c.d. "beni-merce").

Come noto, per effetto della Sentenza della Corte di Giustizia UE 14.9.2006 (causa C-228/05), è stata dichiarata l'illegittimità del regime di indetraibilità dell'IVA previsto dall'art. 19-bis 1, lett. c) e d), DPR n. 633/72, relativamente agli acquisti/importazioni di beni e servizi relativi ai veicoli aziendali (autovetture, motocicli e ciclomotori).

Con specifico riferimento agli **acquisti/importazioni effettuati dal 14.9.2006**, il venir meno del regime di indetraibilità si è tradotto nella necessità di applicare, per l'individuazione dell'IVA detraibile da parte della singola impresa/lavoratore autonomo, il **principio di inerenza**.

In caso di **"uso promiscuo"** del veicolo, ciò ha comportato una valutazione **caso per caso**, al fine di determinare la **quota riferibile all'uso personale**, da individuarsi, secondo l'art. 19, comma 4, DPR n. 633/72 *"sulla base di criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati"* (ad esempio, applicando la percentuale corrispondente al numero dei giorni in cui il veicolo è utilizzato per fini personali, come nel fine settimana e durante le ferie, rispetto ai giorni complessivi nell'anno).

Si trattava di una situazione di evidente incertezza per gli operatori che, se da un lato disponevano di una detraibilità pari al 100% nei casi di utilizzo esclusivamente strumentale del veicolo, dall'altro si trovavano di fronte alla difficoltà di individuare la corretta percentuale di detraibilità limitata nei casi di uso promiscuo.

N.B. In molti casi, al fine di risolvere le incertezze che derivavano dalla quantificazione dell'inerenza, si è scelto di applicare la percentuale del 40% anche per gli acquisti successivi al 14.9.2006.

Ciò anche in considerazione del fatto che tale misura è stata individuata dal Legislatore nazionale quale percentuale idonea ad esprimere l'IVA detraibile per i beni in esame, con riferimento al rimborso forfetario per gli acquisti del periodo 1.1.2003 – 13.9.2006.

Il DL n. 258/2006, modificando la citata lett. c) dell'art. 19-bis 1, ha previsto la fissazione di **una percentuale di detrazione ridotta**, da concordare con l'UE ed **applicabile solo**

dopo la pubblicazione nella GUUE della relativa autorizzazione comunitaria.

A seguito di tale modifica, la citata lett. c) dispone che:

"l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".

Detta autorizzazione è intervenuta con la Decisione del Consiglio UE 18.6.2007, pubblicata sulla GUUE 27.6.2007. L'Italia è stata quindi autorizzata a **limitare al 40%** la detrazione dell'IVA sulle spese relative ai veicoli aziendali.

Il Consiglio UE ha motivato tale decisione considerando, tra l'altro, che:

"L'uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati ai fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfetario.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40% sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere

giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per l'imposizione dell'IVA e di evitare l'evasione mediante contabilizzazione scorretta".

N.B. Da quanto sopra, si evince in particolare l'importante precisazione secondo cui la percentuale di detrazione ridotta (indetraibilità pari al 60%) "assorbe" di fatto le ipotesi di uso privato del veicolo ed esclude pertanto l'obbligo di assoggettare ad IVA il relativo "autoconsumo".

Come stabilito dall'art. 2 della Decisione in esame, infatti, con riferimento ai veicoli soggetti alla detrazione ridotta l'Italia non può prevedere l'applicazione dell'IVA sull'uso privato in quanto tale circostanza risulta già ricompresa nella quota indetraibile.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE RIDOTTA AL 40%

La detrazione (forfetaria) ridotta al 40% riguarda i veicoli a motore:

- adibiti al trasporto di persone o beni di massa complessiva autorizzata non superiore a 3.500 kg e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8 (esclusi trattori agricoli o forestali);
- non interamente utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Ai sensi dell'art. 3 della Decisione in esame, sono comunque **esclusi dalla limitazione** alla detraibilità dell'IVA i veicoli utilizzati:


- ◆ come **taxi**;
- ◆ dalle **scuole di guida**, a fini di formazione;
- ◆ per le **attività di leasing o noleggio**;
- ◆ dai **rappresentanti di commercio**.

Inoltre, la limitazione non interessa i veicoli rientranti tra i "**beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività**". Tale ultima locuzione dovrebbe riferirsi ai c.d. "beni merce", ossia ai veicoli il cui commercio costituisce l'oggetto dell'attività dell'impresa (come, ad esempio, per i concessionari di autoveicoli).

La detraibilità dell'IVA ridotta al 40% concerne le seguenti spese relative ai veicoli in esame, di

cui alle citate lett. c) e d) dell'art. 19-bis 1:

- **ACQUISTO, IMPORTAZIONE, LEASING, NOLEGGIO E SIMILI**
- **ACQUISTO E IMPORTAZIONE DEI RELATIVI COMPONENTI E RICAMBI**
- **PRESTAZIONI DI IMPIEGO, CUSTODIA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SIMILI**
- **ACQUISTO E IMPORTAZIONE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI** per AUTOVETTURE, MOTOCICLI < 350 CC., CICLOMOTORI.



Si rammenta che l'IVA sui **pedaggi autostradali** delle autovetture rimane indetraibile ai sensi della lett. e) del citato art. 19-bis 1. La Sentenza della Corte UE, infatti, non ha riguardato tale ultima disposizione.

N.B. La Decisione UE in esame non disciplina il trattamento della cessione dei veicoli in relazione ai quali, all'atto dell'acquisto/importazione, è effettuata la detrazione del 40%.

Sul punto si segnala la "discutibile" tesi dell'Agenzia delle Entrate contenuta nel Provvedimento 22.2.2007, riguardante l'approvazione del modello per l'istanza di rimborso forfetario, tendente ad assumere quale base imponibile il 100% del corrispettivo della cessione.

Va comunque sottolineato che a livello comunitario prevale l'orientamento secondo cui l'assoggettamento ad IVA deve essere proporzionato alla detrazione effettuata all'atto dell'acquisto/importazione.

DECORRENZA DELLA DETRAZIONE RIDOTTA AL 40%

La nuova misura della detrazione è applicabile **dal 27.6.2007** (data di pubblicazione sulla GUUE della Decisione UE), ossia, nello

specifico, agli **acquisti di beni e servizi "effettuati" a decorrere dalla predetta data.**

Per l'individuazione del momento di effettuazione di un'operazione ai fini IVA, si rammenta che ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72:

- per gli acquisti di beni mobili, va considerato il giorno di consegna/spedizione;
- per le prestazioni di servizi, va considerato il giorno del pagamento.

Se anteriormente a tale momento è emessa fattura, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione della stessa.

Nel caso di **fatture differite** ex art. 21, comma 4, DPR n. 633/72 va fatto riferimento alla **data del documento di trasporto.**

Non dovrebbe rilevare, in ogni caso, la data di registrazione della fattura, che può essere anche successiva.

ESEMPIO 1:


La ditta individuale Mario Rossi, esercente l'attività di impresa di pulizie, ha acquistato nel 2007 un'autovettura.

Alla fattura di acquisto, datata 22.6.2007, è collegata la detrazione dell'IVA in base all'inerenza, ancorché la stessa sia registrata successivamente.

ESEMPIO 2:

La ditta individuale Marcello Rossi, esercente l'attività di ristorante, ha acquistato nel 2007 un'autovettura.

Alla fattura di acquisto, datata 29.6.2007, è collegata la detrazione dell'IVA nella misura forfetaria del 40% senza necessità di dimostrare la percentuale di uso aziendale.



La nuova misura della detrazione è di **natura "temporanea"** in quanto resterà in vigore fino all'adozione delle norme comunitarie volte ad armonizzare il regime di detraibilità dell'IVA relativa ai veicoli e, **comunque, non oltre il 31.12.2010.**

RIFLESSI SULLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI VEICOLI

Strettamente collegate con il regime di detraibilità dell'IVA sancito dalla citata Sentenza della Corte di Giustizia UE (e con le conseguenze finanziarie da essa derivanti) sono le restrizioni introdotte dal DL n. 262/2006 al regime di deducibilità dei costi/spese relativi ai veicoli aziendali di cui all'art. 164, TUIR (Informativa SEAC 1.12.2006, n. 276).

Lo stesso DL n. 262/2006 ha previsto che con un Decreto ministeriale potranno essere modificate le percentuali di deducibilità di cui al citato art. 164, in conseguenza dell'autorizzazione UE all'introduzione di una percentuale di detrazione ridotta dell'IVA relativa ai veicoli.

Si segnala, a tale proposito, che è attualmente all'esame della Camera la modifica del citato art. 164 che dovrebbe **consentire, a decorrere dal 2007, la deduzione nella misura del 40% dei costi/spese per imprese e lavoratori autonomi.**

In caso di veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta la deduzione è elevata al 90%; il fringe benefit tassato in capo ai dipendenti torna ad essere commisurato al 30% (anziché al 50%) dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km.

Daniele Gaspari
Area Consulenza Fiscale



CORTE DI CASSAZIONE: NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO L'ACCORDO PRIVATO NON VINCOLA IL GIUDICE TRIBUTARIO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14911 del 28 giugno 2007, ha stabilito che gli accordi di conciliazione raggiunti in sede di processo del lavoro, non possono vincolare il giudice tributario che per le sue valutazioni non può più attenersi solo alle intese raggiunte ed indicate nel testo dell'accordo, ma deve valutare una pluralità di elementi compresi quelli valutabili come presunzioni.

Il fine è quello di valutare se le erogazioni elargite e accettate siano di natura risarcitoria (perché danno biologico, ristoro di una lesione subita, incentivo all'esodo) e, quindi intassabili o che siano di natura diversa, produttive di reddito e, quindi, soggette ad imposta.

MINISTERO DEL LAVORO: VIA LIBERA AGLI ACCORDI FRA AZIENDA E LAVORATORE SULLA FRUIZIONE DEI PERMESSI

Il **Ministero del Lavoro** con la Nota n. 8489 del 27 giugno 2007 precisa che, il mancato godimento dei permessi derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro (**detto ROL**) previsti dai contratti collettivi nazionali, non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria, né amministrativa né penale. Si rammenta, infatti, che, a previsione dell'art. 509 del codice penale, sono punibili con una sanzione amministrativa da 103 a 516 euro il datore di lavoro e/o il lavoratore in caso di non adempimento degli obblighi derivanti da un contratto collettivo. La riduzione dell'orario di lavoro resta però un istituto la cui regolamentazione viene affidata alla disciplina stabilita dalle parti (datoriale e dei lavoratori) in quanto previsione meramente contrattuale, e come tale non contempla nessun profilo sanzionatorio.

REGISTRAZIONI SUL LUOGO DI LAVORO: INTERVENTO DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con **Sentenza n. 10430 dell' 8 maggio 2007**, ha esaminato il caso della produzione in giudizio di una registrazione da parte di una dipendente, che intendeva dimostrare con tale prova, di essere stata costretta alle dimissioni a seguito di minacce e offese da parte del suo datore di lavoro, per una sua richiesta di ferie. La Corte ne ha riconosciuto il valore probatorio, affermando che la registrazione perde il suo carattere di prova solo quando il soggetto contro il quale è prodotta la disconosca allegando, però, elementi che evidenzino la non corrispondenza tra realtà dei fatti e realtà riprodotta. Infatti, se la registrazione è genericamente disconosciuta, può comunque essere liberamente apprezzata dal giudice, per trarne elementi di giudizio. Tuttavia, la stessa Cassazione ha ribadito la sanzionabilità, sul piano disciplinare, del lavoratore che, per acquisire prove a favore o contro il datore di lavoro o i colleghi, effettui registrazioni di colloqui. Tutto ciò lede, infatti, il diritto costituzionale alla riservatezza (art. 15), riconosciuto nel campo del diritto del lavoro dall'art. 2087 c.c. Quindi, anche se le registrazioni possono essere prodotte in giudizio dal lavoratore come prova, egli rischia di perdere il posto, se il suo rapporto di lavoro è tuttora in corso.

MINISTERO DEL LAVORO : EMINENTE MODIFICA DELLA LEGGE BIAGGI SUI CONTRATTI A TERMINE

Il **Ministero del Lavoro** riceverà oggi le risposte da parte dei sindacati sulle proposte di modifica della Legge Biaggi. Le proposte di modifica riguardano principalmente la disciplina dei contratti a termine. Ecco le proposte avanzate :

- **Contratto a termine:** introduzione di limiti alla reiterazione, maggiorazione contributiva recuperabile nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, lista di preferenza per chi è già stato occupato a termine.
- **Staff Leasing:** abrogazione dell'istituto di somministrazione a tempo determinato, lasciando la facoltà per le Agenzie di lavoro di assumere a tempo indeterminato.
- **Apprendistato:** riordino della disciplina e rivisitazione della parte riguardante la formazione.
- **Part time:** revisione della disciplina con l'obiettivo di giungere ad una disciplina comune.
- **Lavoratori parasubordinati:** aumento dell'aliquota contributiva, totalizzazione di tutti i periodi lavorati.
- **Contratto d'inserimento:** trasformazione in un contratto ad hoc per i lavoratori over 50.

AGEVOLAZIONI SUGLI STRAORDINARI

È allo studio del Ministero dell'Economia un piano di parziale detassazione degli straordinari. Si tratterebbe della possibilità di assoggettare la relativa voce di retribuzione ad un'aliquota media. Tale previsione ricalca quella contenuta nel Disegno di Legge n. 1356 presentato al Senato. Il Disegno di Legge in esame propone l'applicazione di un'imposizione sostitutiva ai fini IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio ridotta del 50%, su:

- importi erogati a titolo di straordinario,
- premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale.

DIMISSIONI DELLE LAVORATRICI MADRI: CONVALIDA CON IL COLLOQUIO

Il Ministero del Lavoro, con la **lettera circolare prot. n. 7001 del 4 giugno 2007**, interviene per fornire istruzioni operative in merito alla procedura di convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e durante il primo anno di vita del bambino. Come noto, ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs n. 151/2001 la richiesta di dimissioni deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio poiché sussiste una presunzione di non spontaneità delle dimissioni. In particolare, con la circolare in oggetto, il Ministero precisa che il procedimento di convalida non può comunque prescindere dalla convocazione della lavoratrice interessata "al fine di verificare l'effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni".

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro

Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Il **Mercato Elettronico della P.A.** sta diventando sempre più uno strumento che offre opportunità e vantaggi alle Imprese.

A partire dal **1° luglio 2007**, infatti, secondo l'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27/12/06 (Finanziaria 2007), le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, fatte salve alcune eccezioni previste dalla normativa, "per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (€ 137.000), **sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ...**".

Il **Mercato Elettronico** è un **mercato digitale** nel quale i Fornitori (Imprese) offrono, pubblicandoli su cataloghi on line, beni e servizi che le Amministrazioni possono acquistare per importi inferiori alla soglia comunitaria. Il sistema, il cui utilizzo è completamente gratuito, è accessibile solo alle P.A. registrate e ai Fornitori abilitati. Si possono abilitare tutte le imprese in possesso dei requisiti indicati nei bandi pubblicati da Consip e relativi a diverse categorie merceologiche.

Il mercato elettronico della P.A. favorisce l'apertura e la trasparenza del mercato; i principali vantaggi sono:

- *per la Pubblica Amministrazione:*
 - o riduzione di costi e tempi di acquisto
 - o accessibilità a una base potenzialmente maggiore di fornitori abilitati (che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità)
 - o facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa
 - o possibilità di tracciare gli acquisti e quindi di controllare la spesa, eliminando ogni supporto cartaceo
 - o consente la negoziazione diretta con i fornitori di tempi, prezzi e condizioni.
- *per le Imprese:*
 - o ottimizzazione dei costi di intermediazione commerciale
 - o possibilità di utilizzo di un nuovo canale di vendita, complementare a quelli già attivati
 - o opportunità di accedere al mercato della P.A. anche solo su base provinciale recupero di competitività, in particolar modo nei mercati locali maggiore visibilità dei propri prodotti.

Ad oggi le categorie merceologiche per e quali è possibile chiedere le abilitazioni sono:

- Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
- Arredi e complementi di arredo
- Ausili informatici per disabili
- Cancelleria a uso ufficio e didattico
- Materiali e attrezzature tecnico sanitarie
- Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
- Gas naturale
- Hardware e macchine per ufficio
- Indumenti ed accessori
- Materiale elettrico
- Materiale igienico sanitario
- Segnaletica per interni ed esterni
- Servizi di formazione

- Servizi di igiene ambientale
- Servizi di manutenzione impianti
- Sistemi e apparati di telefonia
- Software

Nei bandi di abilitazione pubblicati da Consip viene indicata ai Fornitori interessati la tipologia di beni e/o servizi e le regole che disciplineranno i contratti con le Amministrazioni. Dopo aver ottenuto l'abilitazione al Mercato Elettronico per il bando di interesse, ciascun Fornitore può:

- **presentare il proprio catalogo prodotti:** richiedendo la pubblicazione on line e l'aggiornamento in caso di variazioni di prezzo o prodotti
- **ricevere ordini di acquisto:** visualizzando in tempo reale, nella propria area riservata, gli ordini di acquisto emessi on line e firmati digitalmente dalle Amministrazioni

Le **Amministrazioni**, registrate al Mercato Elettronico, possono visualizzare i prodotti, pubblicati sui cataloghi elettronici, classificati in categorie merceologiche e in famiglie di prodotti sempre più specifiche sino all'**individuazione del singolo bene**. Una volta selezionata la pagina del catalogo in cui sono presenti i beni di interesse, l'Amministrazione può effettuare on line:

- il confronto di beni e servizi: selezionando prodotti analoghi offerti da Fornitori diversi ed esaminando nel dettaglio, in ottica comparata, le loro caratteristiche tecniche
- l'ordine di acquisto: selezionando, direttamente dalle pagine di visualizzazione o dalla pagina di confronto, i beni da acquistare ed inviando al Fornitore, tramite il sistema, l'ordine firmato digitalmente
- la richiesta di offerta: negoziando prezzi e condizioni migliorative per i prodotti a catalogo tramite la richiesta ai Fornitori dell'invio di offerte ad hoc

Per favorire l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico, Consip fornisce supporto costante alle Amministrazioni su tutto il territorio nazionale e ha avviato collaborazioni con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale per l'attivazione di sportelli di assistenza alle imprese; fra questi è presente anche Confartigianato Cesena che opera perseguendo i seguenti obiettivi:

- coinvolgere le PMI nel Programma di razionalizzazione della spesa della P.A.
- diffondere la conoscenza degli strumenti del Programma e in particolare del Mercato Elettronico della P.A.
- supportare le imprese:
 - o nel processo di abilitazione al Mercato Elettronico della PA
 - o nella creazione e gestione dei cataloghi elettronici.

Per ulteriori informazioni sull'attività dello sportello e per l'abilitazione delle imprese è possibile rivolgersi alla sede di Cesena.

Emanuela Magrini
Area Qualità e Certificazione



Obiettivo 2 – Misura 1.5

Il **Fondo Ingenium** è il primo fondo italiano di seed capital a partecipazione pubblico-privata destinato ed investire in imprese innovative promosso dalla Regione Emilia Romagna.

Attività Finanziabili: attraverso l'acquisizione di quote/azioni del capitale sociale supporta le imprese nella fase di avvio (operazioni di seed e start up financing)

L'acquisizione delle quote avviene sulla base di una valutazione che si fonda sui potenziali di mercato dell'impresa, sulla sostenibilità del business e sulle caratteristiche del team management.

È prevista la possibilità di operazioni di co-investimento con il management esterno o interno alla società interessata, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, e/o in pool con altri investitori per supportare progetti specifici.

Beneficiari: Possono presentare la propria proposta progettuale al fondo sia aziende costituenti che aziende già esistenti, in tal caso la data di costituzione non deve essere antecedente ai 36 mesi rispetto alla data di presentazione della proposta. Al momento dell'investimento del fondo nel capitale sociale, l'azienda deve avere le seguenti caratteristiche:

- Avere la forma giuridica di una società di capitali
- Non essere quotata in borsa
- Localizzata o disponibile a localizzare la sua sede operativa e/o legale nell'area Ob2 o Phasing out della regione Emilia Romagna

Entità del Finanziamento

L'entità e la durata dell'intervento sono strumentali allo sviluppo e al consolidamento dell'impresa partecipata, pertanto non esistono minimi o massimo. È tuttavia possibile prevedere investimenti medi di circa 300-500.000 euro, anche attraverso round successivi, per una durata di circa 3-5 anni.

Contributi per Consorzi Export in Emilia Romagna

I consorzi e le società consortili monoregionali, anche in forma cooperativa, per il commercio estero, potranno ricevere dei contributi fino al 40% della spesa ammessa per iniziative relative a:

- partecipazione a fiere estere;

- partecipazione a fiere in Italia riconosciute internazionali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
- realizzazione, stampa e distribuzione dei cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo redatti in lingua estera;
- pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e tv;
- workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
- missioni di operatori esteri in Italia;
- azioni dimostrative, degustazioni;
- ricerche di mercato;
- realizzazione e promozione del marchio consortile;
- corsi professionali ed educational per operatori esteri;
- apertura e aggiornamento siti internet predisposti in lingua straniera;

Concessione di contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero

La CCIAA di Forlì – Cesena, al fine di agevolare l'export delle imprese della provincia, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto.

Tutte le **PMI** del settore manifatturiero, informatico ed attività connesse, di ricerca, dei servizi di ingegneria integrata, agricolo e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che partecipano a fiere e mostre specializzate svolte all'estero, hanno la possibilità di beneficiare di contributi previsti una sola volta all'anno, pari al 50% delle spese di noleggio, allestimento stand e interpretariato.

I contributi erogati in regime "de minimis" non potranno superare i seguenti massimali:

- Euro 6.000,00 per partecipazione a fiere e mostre extra U.E.
- Euro 3.000,00 per partecipazione a fiere e mostre all'interno della U.E

I contributi saranno erogati annualmente per manifestazioni già effettuate.

New

Riapertura bando Misura 1.1B

A partire dal **16 Luglio p.v.** riaprirà il bando della misura 1.1B (Legge **598** ed ex **Sabatini**). Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Credito di Confartigiano Cesena e a tutti i referenti territoriali.

Chiara Ricci

(Responsabile Legge di incentivazione)

Luglio 2007

lunedì 02 luglio

- **MODELLO 730/2007**
Consegna da parte del CAF o del professionista abilitato al dipendente o pensionato dei modd. 730 e 730-3 (prospetto di liquidazione) e al sostituto d'imposta del risultato contabile del mod. 730 con mod. 730-4
- **DICHIARAZIONE UNIFICATA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MOD. UNICO 2007 - PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE**
Termine per la presentazione delle dichiarazioni a banca o posta per i soggetti non obbligati all'invio telematico
- **MODELLO DM10/2**
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (mese di maggio)
- **DENUNCIA EMENS**
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (mese di maggio)

lunedì 09 luglio

- **DICHIARAZIONE UNIFICATA - MOD. UNICO 2007 - PERSONE FISICHE** (contribuenti interessati agli studi di settore)
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con maggiorazione dello 0,4%, relativi a: - IRPEF (saldo 2006 e primo acconto 2007); - addizionale regionale/comunale IRPEF; - IVA (con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno); - IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007); - acconto del 20% dell'imposta dovuta per i redditi assoggettati a tassazione separata; - imposte sostitutive; - contributo IVS (saldo 2006 e primo acconto 2007); - contributo Gestione separata INPS professionisti (saldo 2006 e primo acconto 2007).

lunedì 16 luglio

- **DICHIARAZIONE UNIFICATA - MOD. UNICO 2007 - PERSONE FISICHE**

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con maggiorazione dello 0,4%, relativi a: - IRPEF (saldo 2006 e primo acconto 2007); - addizionale regionale/comunale IRPEF; - IVA (con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno); - IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007); - acconto del 20% dell'imposta dovuta per i redditi assoggettati a tassazione separata; - imposte sostitutive; - contributo IVS (saldo 2006 e primo acconto 2007); - contributo Gestione separata INPS professionisti (saldo 2006 e primo acconto 2007).

- **DICHIARAZIONE UNIFICATA - MOD. UNICO 2007 - SOCIETA' DI PERSONE**
Termine entro il quale effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, con maggiorazione dello 0,40%, quali, ad esempio: - IVA (con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno); - IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007); - ecc.
- **DICHIARAZIONE UNIFICATA - MOD. UNICO 2007 - SOGGETTI IRES**
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con maggiorazione dello 0,40%, dell'IRES e dell'IRAP a saldo 2006 e in acconto per il 2007 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare; versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo IVA 2004 (con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno)
- **DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO**
Termine ultimo per il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, del diritto camerale annuale
- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE E ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**
Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente e delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta

sui redditi di lavoro dipendente/pensione

- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione
- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
- **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**
Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
- **CONTRIBUTI INPS MENSILI**
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
- **GESTIONE SEPARATA INPS**
Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

venerdì 20 luglio

- **IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI**
Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni
- **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRIMESTRALI**
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre

martedì 31 luglio

- **DICHIARAZIONE UNIFICATA ANNUALE (redditi, IVA, IRAP) – 2007**
Trasmissione telematica da parte dei soggetti abilitati diversi da banche e poste, della dichiarazione unificata annuale delle persone fisiche e delle società di persone e dei soggetti IRES relativamente all'esercizio chiuso nel 2006
- **DICHIARAZIONE ANNUALE IVA**
Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale unificata
- **MOD. 730/2007**
Trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria dei modd. 730 relativi ai redditi 2006 da parte dei CAF, del professionista abilitato o del sostituto d'imposta; effettuazione, da parte del sostituto, delle operazioni di conguaglio (retribuzione erogata nel mese di luglio) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione (mod.730-3) o dal mod. 730-4
- **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**
Termine di maggior frequenza di presentazione della dichiarazione ICI 2007 relativa all'anno 2006 (la scadenza è abrogata qualora venga realizzata la rete di interscambio dei dati catastali fra l'Amministrazione finanziaria e i Comuni)
- **IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI**
Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni
- **MODELLO DM10/2**
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti
- **DENUNCIA EMENS**
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati .